



Tribunale di Benevento



**PROTOCOLLO DI INTESA
PER LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI RELATIVI AL SETTORE VOLONTARIA
GIURISDIZIONE DA SOTTOPORRE A REGISTRAZIONE**

TRA

TRIBUNALE DI BENEVENTO, in persona del Presidente f.f., Dott. Ennio Ricci

e

AGENZIA delle ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO, in persona del
Direttore Provinciale p.t.

PREMESSO

- che il Tribunale di Benevento, in base alla normativa vigente (vedasi artt. 73 e 278 D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 e art. 10 D.P.R. 26 aprile 1986, n.131) è tenuto alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate Provinciale di tutti gli atti soggetti a registrazione;
- che sinora tali invii sono stati eseguiti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 13, 59 e 60 del TUR – D.P.R. 26 aprile 1986, mediante trasmissione di copia conforme cartacea dei singoli atti, impiegando notevoli risorse materiali ed umane;
- che il Processo Civile Telematico, piattaforma per la gestione digitalizzata del Processo Civile in uso presso tutti gli uffici giudiziari, consente, ed ora impone a seguito della Riforma Cartabia, di estrarre copia telematica in formato PDF di tutti gli atti processuali civili, con conseguente attestazione di conformità da parte del cancelliere e/o del difensore della parte costituita in giudizio;



Tribunale di Benevento



- che l'invio telematico a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) degli atti soggetti a registrazione e la restituzione degli stessi tramite canale telematico (PEC o posta elettronica), consentirebbe una migliore gestione dei flussi ed un risparmio in termini di risorse materiali e umane;
- che la ricezione degli atti in modalità telematica permetterebbe all'Agenzia delle Entrate Provinciale di evitare la formazione del fascicolo cartaceo e la conseguente gestione dell'archivio e dello scarto;
- che, al fine di attuare in via graduata modalità telematiche di invio e ricezione di tutti gli atti oggetto di registrazione/tassazione, si avvia la sperimentazione con i soli atti provenienti dal Settore Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Benevento.

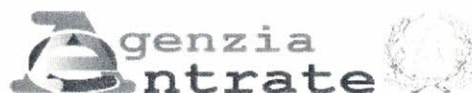
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il Protocollo ha come oggetto la disciplina dell'invio degli atti e provvedimenti emanati dal Tribunale di Benevento - Settore Volontaria Giurisdizione da sottoporre all'Agenzia delle Entrate per la registrazione mediante l'utilizzo di caselle di posta elettronica certificata, di cui i due Uffici sono titolari.



Tribunale di Benevento



ARTICOLO 2 – DURATA

Il presente Protocollo, operativo a partire dall'1/04/2025, ha valore dalla data di sottoscrizione e ha durata annuale con rinnovo automatico, se non disdetto da uno dei contraenti con comunicazione trasmessa tramite PEC nel termine di giorni 30 prima della scadenza naturale.

ARTICOLO 3 – INDIVIDUAZIONE CASELLE PEC

Il Tribunale di Benevento utilizza per l'invio degli atti la seguente casella PEC: volgiurisdizione.tribunale.benevento@giustiziacert.it. L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Benevento utilizza per comunicare i dati dell'avvenuta registrazione degli atti e provvedimenti emessi dal Tribunale l'indirizzo PEC dp.benevento@pce.agenziaentrate.it e li invierà alla seguente casella pec del Tribunale di Benevento: volgiurisdizione.tribunale.benevento@giustiziacert.it. Le caselle di posta utilizzate possono essere modificate, aggiunte o sostituite da entrambi gli uffici, previa comunicazione a controparte.

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI INVIO

Il Tribunale di Benevento - Settore Volontaria Giurisdizione - assume l'obbligo di specificare nell'oggetto per quale tipo di atto si richiede la trasmissione ai fini dell'eventuale tassazione (ovvero se trattasi di rinunce all'eredità, accettazioni, verbali di inventario etc.) attraverso la medesima casella



Tribunale di Benevento



PEC sopra indicata. Il Tribunale di Benevento invia per ogni provvedimento un singolo messaggio PEC, con cadenza settimanale, secondo le riportate modalità:

1. l'oggetto del messaggio PEC è "TRIBUNALE DI BENEVENTO – INVIO ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE";
2. il messaggio non deve avere alcun contenuto;
3. al messaggio PEC da inviare all'Agenzia delle Entrate Provinciale deve essere ALLEGATO: il file PDF, scaricato da PCT in originale o generato da scansione dell'originale cartaceo e costituente documento informatico ai sensi dell'art. 22, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - Decreto Legislativo n. 82/2005 e s. m. e i.); l'eventuale richiesta debitamente sottoscritta dal cancelliere di registrazione a debito con la specificazione del motivo della registrazione su indicati. I files così formati ed inviati sono elencati in apposita tabella, redatta in formato excel.

Viene trasmesso un file per ciascun provvedimento.

Il Tribunale di Benevento e l'Agenzia Entrate Provinciale concordano di adottare la seguente tabella per la trasmissione dei messaggi:

TABELLA EXCEL contenente: numero progressivo; tipologia atto da registrare, generalità della parte/parti (indispensabile indicare il codice fiscale); numero e anno RG; numero e anno repertorio; data deposito atto/provvedimento.

Il Tribunale invia all'indirizzo PEC dell'Agenzia Entrate di Benevento gli atti per la registrazione e la tabella excel completa dei predetti dati. L'Agenzia Entrate, a conferma dell'avvenuto espletamento dei propri adempimenti, trasmette, con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese successivo



Tribunale di Benevento



all'invio, l'elenco degli atti registrati inserendoli in una tabella excel con il numero di repertorio, la data ed il numero della registrazione.

Ai fini della registrazione l'Ufficio Giudiziario potrà trasmettere, oltre alla documentazione su indicata, anche estratto in copia PDF/A del registro informatico dei repertori.

ARTICOLO 5 – SMALTIMENTO DELLE PRATICHE CONSEGNATE CON TRASMISSIONE DI COPIA CARTACEA

Per quanto concerne la lavorazione delle pratiche giunte all'Agenzia Entrate precedentemente alla data di entrata in vigore di detto protocollo, essa procede con le modalità attualmente in vigore (precedenti a quanto indicato nel presente protocollo) e, precisamente, con l'invio della nota di registrazione previa espressa richiesta del cancelliere.

ARTICOLO 6 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica e/o integrazione ha efficacia tra le parti solo se apportata in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente f.f. del Tribunale

Dott. Ennio Ricci -

Il Direttore Provinciale dell'Agenzia Entrate

Dott. Aniello Napolitano